

Cl: 8.7

Fasc:N.2201.1/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI MODIFICA DI ALLEVAMENTO SUINICOLO ESISTENTE E CONTESTUALE
RICONVERSIONE DI ALLEVAMENTO BOVINO, NEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE,
FRAZIONE MADONNA DEL PILONE N. 81.

PROPONENTE: AZ. AGR. LA PILONESE SOCIETÀ AGRICOLA S.S., FRAZ. MADONNA DEL
PILONE N. 81, 12030 - CAVALLERMAGGIORE.

ESITO PROCEDIMENTO - ASSOGGETTAMENTO ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 12.11.2025 con prot. di ric. n. 98305, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del legale rappresentante della società semplice agricola LA PILONESE con sede legale ed operativa in frazione Madonna del Pilone n. 81 a Cavallermaggiore;
- con nota provinciale prot. n. 98791 del 13.11.2025 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 13 novembre al 12 dicembre 2025;
- con nota prot. n. 98794 del 13.11.2025, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale *B.1.c) - Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini" dell'Allegato B della L.R. 13/2023 (ex n. 1 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.)*.
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 108030 del 11.12.2025 la Città di Cavallermaggiore ha osservato quanto segue:

- 1) *relativamente alle strutture edilizie in argomento risultano i seguenti procedimenti in corso di definizione:*
CAPANNONE 5:
 - SCIA in data 10.12.2024 al prot. n. 13448 ad oggetto "ristrutturazione edilizia di fabbricato ad uso stalla bovini per trasformazione in stalla suini" e successiva SCIA di variante prot. n. 5296 del 08.05.2025;
VASCA 2:
 - SCIA in data 23.01.2025 al prot. n. 857 ad oggetto "posa di copertura telonata su vasca liquami esistente".
- 2) *esaminati i succitati titoli autorizzativi in corso di definizione, risulta:*
 - *che il peso vivo autorizzato nell'area oggetto di intervento, è pari a q.li 2354,40 (corrispondente a n.ro di suini da ingrasso 2943 capi x 80kg); dalle verifiche regolamentari allegata alle istanze l'allevamento si configura di tipo aziendale ai sensi delle norme del vigente PRGC, ciò verificando avendo ha 78,9796 di terreni disponibili, ottenendo così rapporto peso vivo 29,81 q.li/ha (2354,40 / 78,9796 ha) inferiore a 40q.li/ha;*
 - *verificata la verifica relativa allo spandimento ai sensi dell'art. 22 delle NTA del vigente PRGC (totale superficie terreni conteggiati ha 95,8205).*
- 3) *non risultano alla data odierna istanze edilizie autorizzativo relative alla VASCA n. 3;*
 4) *il progetto di modifica di allevamento in argomento è subordinato:*
 - *alla conclusione dei procedimenti in corso di cui al succitato punto 1);*
 - *all'acquisizione dei richiesti titoli abilitativi di cui al succitato punto 3);*
 - *all'avvenuta realizzazione e mantenimento dell'arredo a verde così come rappresentato nella Tav 1.*

Si richiede dimostrazione del titolo abilitativo edilizio del pozzo oggetto di domanda per concessione in sanatoria di derivazione da acque sotterranee ad uso zootecnico.

Aspetti ambientali - viabilità

In riferimento all'oggetto, dopo aver visionato la documentazione allegata, si richiede dal punto di vista della viabilità stradale di poter specificare il numero dei trasporti relativo allo smaltimento degli effluenti e le vie di transito che si intende utilizzare per raggiungere i luoghi di spandimento.

- Con nota prot. ric. n. 113296 del 30.12.2025, l'A.S.L. CN1, per quanto di competenza, ha espresso le seguenti osservazioni:

"Nella modifica e riconversione dell'allevamento si rammenta la necessità di ottemperare alle norme sulla biosicurezza previste dal DM 28 giugno 2022 e successive modifiche."

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 20 gennaio 2026 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che, dall'istruttoria tecnica svolta, sulla base dei contributi pervenuti nel corso del procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, ha evidenziato quanto segue:

1. Dal punto di vista amministrativo, L'azienda dovrà presentare idonea istanza di AIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Dal punto di vista tecnico, il progetto prevede l'ampliamento e la riorganizzazione dell'allevamento suinicolo esistente, mediante modifica gestionale da conduzione di allevamento misto (allevamento di suini da ingrasso e bovini da latte) ad esclusivo allevamento di suini da ingrasso.

Al completamento dei lavori di adeguamento e riorganizzazione, il sito sarà in grado ospitare una potenzialità di allevamento pari a 3.449 capi allevati per la fase di ingrasso in n. 5 capannoni:

Fabbricato	Categoria allevata	Stabulazione	N. posti potenziali	N. capi al netto dei locali Infermeria
1	Suini grassi da salumificio 30-160 kg p.v.	PTF + Fossa sottostante	364	350
2	Suini grassi da salumificio 30-160 kg p.v.	PTF + Vacuum system	448	420

3	Suini grassi da salumificio 30-160 kg p.v.	PTF + Fossa sottostante	392	378
4	Suini grassi da salumificio 30-160 kg p.v.	PTF + Vacuum system	520	497
5	Suini grassi da salumificio 30-160 kg p.v.	PTF + Vacuum system	1.725	1.644
Totale			3.449	3.289

3. Dal punto di vista ambientale per una compiuta valutazione dei potenziali impatti generati da quanto in progetto, si ritiene importante che vengano forniti chiarimenti circa l'attuale presenza dell'allevamento bovino nel sito in esame poichè la più recente comunicazione di utilizzo agronomico resa ai sensi del DPGR 2007 n.10/R consultabile sul sito regionale fa riferimento unicamente a 1540 capi suini.

Secondo il proponente, rispetto alla situazione esistente, dismettendo l'allevamento di bovini (costituito da n. 150 vacche da latte), si registrerebbero significative riduzioni per quanto riguarda ammoniaca, metano e, conseguentemente, CO₂eq, mentre ipotizza che i volumi di refluo da destinare allo spandimento, così come le superfici destinate all'uso agronomico e i consumi elettrici e di combustibile restino simili e confrontabili tra loro nelle due situazioni ex ante ed ex post.

Tuttavia, se l'allevamento bovino non fosse attualmente in esercizio, il progetto configurerebbe come un ampliamento della consistenza zootecnica suinicola del 124% rispetto alla situazione attuale, con connessi impatti ambientali, ancorché con la realizzazione del progetto siano previsti alcuni interventi di mitigazione ambientale relativamente alla fase di stoccaggio (coperture).

Premesso ciò, dall'attuazione di quanto proposto, si evidenziano i seguenti aspetti di impatto sulle componenti ambientali interferite:

a) Emissioni in atmosfera e impatti sul clima

Utilizzando il metodo CRPA BAT-tool Plus (figura sottostante), il proponente stima che l'allevamento in progetto comporterà le seguenti emissioni di ammoniaca e metano: 12,1 t/a di NH₃ e 5,1 t/a di CH₄, valutando le emissioni climalteranti complessive in 392 t/anno di CO₂eq.

Emissioni (Capi Presenza Media)											
Emissioni NH ₃ REF		Emissioni NH ₃ Situazione attuale		Riduzione NH ₃ rispetto a REF			Emissioni Gas Serra				
Totali	27.653 kg/a	Totali	12.131 kg/a	Totali	15.522 kg/a	56,1%	Totali	CH ₄ 5.173 kg/a	N ₂ O 762 kg/a	CO ₂ -eq	392.237 kg/a
Ricovero	10.360 kg/a	Ricovero	7.773 kg/a	Ricovero	2.587 kg/a	25,0%	Emissioni Enteriche	CH ₄ 5.173 kg/a	N ₂ O 0 kg/a	CO ₂ -eq	129.325 kg/a
Trattamento	0 kg/a	Trattamento	0 kg/a	Trattamento	0 kg/a	- %	Gestione Effluenti	CH ₄ 0 kg/a	N ₂ O 0 kg/a	CO ₂ -eq	0 kg/a
Stoccaggio	5.664 kg/a	Stoccaggio	551 kg/a	Stoccaggio	5.113 kg/a	90,3%	Distribuzione Agronomica	CH ₄ 0 kg/a	N ₂ O 762 kg/a	CO ₂ -eq	227.076 kg/a
Distribuzione effluenti	11.629 kg/a	Distribuzione effluenti	3.808 kg/a	Distribuzione effluenti	7.821 kg/a	57,9%	Consumi Energetici	-	-	CO ₂ -eq	35.836 kg/a

Riepilogo Emissioni							
	Capi	Peso Medio	Peso vivo totale	N Escreto	Emissioni Gas Serra	BAT-AEL	BAT-AEL Esist.
Suini all'ingrasso	3449	90,00 kg	310,41 t	12,312 kg/capo/a	2,25 kg/capo/a	2,60 kg/capo/a	3,60 kg/capo/a

Si ritiene che per una corretta valutazione degli impatti sul clima di quanto in progetto sarebbe stato opportuno utilizzare per il CH₄ il potenziale climalterante (potenziale di riscaldamento globale o Global Warming Potential) a venti anni (GWP-20) anziché quello a cento, come avviene (peraltro in coerenza con quanto previsto per gli inventari nazionali delle emissioni di gas serra dalle linee guida IPCC) con il BAT-Tool. Questo perché l'utilizzo del GWP-100 porta a sottostimare il contributo dei gas a breve vita media come il metano, che ha un elevato impatto a breve termine sulle temperature, tanto da essere ritenuto responsabile di circa un terzo del riscaldamento sin qui osservato (IPCC, 2021).

Per quanto sopra, le emissioni climalteranti espresse in termini di CO₂eq, impiegando il GWP-20 del CH₄ (pari a 72), possono più realisticamente essere stimate in circa 635 tonn/anno, ovvero quasi il doppio di quelle quantificate dal software BAT-Tool che, come detto, utilizza il GWP-100, pari per il metano a 25.

Sebbene rispetto allo scenario che contempla anche l'allevamento bovino quello di progetto determinerebbe una riduzione delle emissioni climalteranti, in termini di CO₂eq, di quasi il 60%,

il prospettato aumento della consistenza suinicola le vedrebbe raddoppiate rispetto alla situazione attuale, in cui la linea delle vacche da latte risulta dismessa.

Questo rende necessaria l'adozione di adeguate misure di mitigazione, quali, ad esempio, un consistente incremento, rispetto a quanto già prospettato, della potenza FV installata sulle coperture delle strutture aziendali e l'adozione di tecniche colturali finalizzate ad incrementare il sequestro della CO₂ atmosferica e la dotazione di sostanza organica nei suoli (colture di copertura).

Per completezza, va ancora evidenziato come la previsione di realizzare un impianto FV sulla copertura del capannone n. 5 di potenza di 137,5 kW (in aggiunta a quello già esistente sul capannone 1 di 40,48 kW), consentirà di ridurre almeno in parte l'impronta carbonica dell'allevamento in parola. Infatti, alla luce dei più recenti fattori emissivi per la produzione di energia da parte del sistema elettrico nazionale, pari a circa 216 g CO₂/kWh (Ispra, 2025), si può stimare che la producibilità complessivamente, ipotizzabile in circa 190 MWh, potrebbe consentire di evitare l'emissione di circa 41 tonn/anno di CO₂ (che raddoppierebbero ipotizzando di sostituire una fonte fossile). Si ritiene che tale quota andrebbe incrementata prevedendo di sfruttare una maggior quota delle coperture disponibili per l'installazione di ulteriore potenza FV.

Sempre in merito alle emissioni in atmosfera, andrebbe verificata la possibilità di dotare anche i capannoni 1 e 3 del sistema vacuum system, al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca (come evidenziato anche dai risultati del BAT-Tool), uno dei precursori del "particolato secondario", generalmente compreso nella frazione più fine delle polveri e pertanto più problematico per la salute umana, ricordato anche che l'Italia (e, in particolare, le regioni del bacino padano, tra cui il Piemonte) è sottoposta a procedura di infrazione per le violazioni ripetute e continuative dei limiti previsti per il parametro PM10 (di cui l'ammoniaca, come detto, è precursore) dalla Direttiva sulla qualità dell'aria n. 2008/50/CE.

b) Emissioni odorigene

Per quanto attiene le emissioni odorigene, si prende atto di quanto asserito dalla ditta in merito all'adozione di alcune MTD in fase di stabulazione, stoccaggio e utilizzo agronomico e alla possibilità di attivare il protocollo previsto dalla D.G.R. n. 13-4554 del 09/01/2017.

Si evidenzia che con Decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023 sono stati approvati "*Indirizzi ... in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*", a cui la ditta in esame dovrà fare riferimento nel proseguo dell'iter autorizzativo.

c) Impatto su suolo e acque sotterranee in relazione all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici

Per quanto attiene l'utilizzazione agronomica dei reflui, che sarà praticata dal proponente su terreni ricadenti nei comuni di Bra e Cavallermaggiore in provincia di Cuneo e Carmagnola nella Città Metropolitana di Torino, si rileva come, in generale, questa possa determinare impatti significativi sulle acque sotterranee, dal momento che le fertilizzazioni sono non di rado eccedenti i reali fabbisogni colturali, determinando un surplus di apporto di azoto al campo, come si osserva nell'area della pianura cuneese-torinese interessata dagli allevamenti intensivi. Si tratta di un aspetto che non è stato adeguatamente approfondito nello studio preliminare ambientale, che avrebbe dovuto valutare la problematica sopra evidenziata anche in relazione al consistente incremento dell'utilizzo agronomico di reflui zootecnici di origine suina, che, come noto, sono caratterizzati da una minor capacità di migliorare la struttura del suolo e da una ben maggiore efficienza in termini di concimazione azotata (aspetto che potrebbe comportare fenomeni di surplus) rispetto a quelli bovini, ed alle caratteristiche pedologiche delle aree interessate dallo spandimento di detti reflui, ricadenti in parte all'interno di ZVN e che presentano anche alcune criticità relative alla vulnerabilità degli acquiferi. Peraltro, possibili criticità in tal senso sono evidenziabili anche per le aree oggetto di spandimento poste nel comune di Carmagnola (TO), in relazione alla capacità protettiva degli acquiferi moderatamente bassa dei suoli su cui insistono le particelle catastali comprese nei Fogli di mappa n. 23 e 24.

d) Consumo energetico

Con la messa in esercizio del nuovo allevamento, i consumi di energia elettrica sono stati stimati in circa 20 MWh/anno (valore che non è chiaro considerando quali parametri e voci sia

stato ottenuto), soddisfatti in parte dalla produzione per mezzo degli impianti fotovoltaici da 178 kWp, previsti sulle coperture dei fabbricati.

e) Consumo idrico

Le acque utilizzate verranno prelevate da pozzo aziendale, per il quale si dichiara in iter la richiesta di nuova concessione di derivazione da acque sotterranee ad uso zootecnico presso la Provincia di Cuneo. Il fabbisogno idrico dell'allevamento in parola viene stimato in circa 17.700 mc/anno, ovvero 14 litri di acqua/capo/giorno.

In virtù degli ormai ricorrenti periodi di carenza idrica è quanto mai necessario evitare azioni che comportino un consumo ulteriore rispetto agli usi della risorsa che devono essere garantiti per legge.

Considerato che:

- a) con l'esecuzione delle opere in progetto, si configura un allevamento intensivo con potenzialità superiore a 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
- b) La L.R. 19 luglio 2023, n. 13, all'Allegato A al punto A.ac) prevede lo svolgimento della fase di VIA nel caso "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: b) 3000 posti per suini da produzione;
- c) In data 20 gennaio 2026, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Territoriale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 5585 del 22.01.2026, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alla nota prot. n. 3124 del 15.01.2026, e del Settore provinciale Gestione Risorse del territorio, di cui alla nota prot. n. 2813 del 15.01.2026, nonché dei pareri dell'ASL CN1, di cui alla nota prot. 113296 del 30.12.2025, e della Città di Cavallermaggiore, di cui alla nota prot. 108030 del 11.12.2025, ed istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 13/2023**, per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa e nelle considerazioni sopracitate nonché viste le caratteristiche ecosistemiche e paesaggistiche del sito in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”.

Vista la L.R. 19.07.2023 n. 13 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 108030 del 11.12.2025 della Città di Cavallermaggiore e prot. ric. n. 113296 del 30.12.2025, dell’A.S.L. CN1, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023** il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 12.11.2025 con prot. di ric. n. 98305, da parte del legale rappresentante della società semplice agricola LA PILONESE con sede legale ed operativa in frazione Madonna del Pilone n. 81 a Cavallermaggiore (CN), in quanto dall’istruttoria tecnica condotta da parte dell’Organo Tecnico provinciale del 20 gennaio 2026, sulla base dei pareri pervenuti, dell’apporto di Arpa Piemonte e del supporto tecnico scientifico del Settore Tutela del Territorio e del Settore Gestione risorse del territorio - Ufficio Acque della Provincia, è emerso che il progetto determinerà impatti ambientali significativi e negativi sui diversi fattori interferiti. Pertanto, al fine di consentire una corretta e compiuta valutazione degli eventuali effetti diretti e indiretti sulle componenti ambientali coinvolte, la procedura di VIA, ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023 dovrà tenere conto di tutte le criticità derivanti dall’intervento come in precedenza evidenziate.
- 2. DI PRESCRIVERE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all’istanza unica ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un’efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA’ ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale